



IL CONTRATTO ANASFiM DI SECONDO LIVELLO È IL CONTRATTO LEADER DEL MARKETING OPERATIVO

A seguito di una sentenza di primo grado pubblicata l'11 novembre – di cui, al momento, non sono ancora note le motivazioni – con la quale il Tribunale di Milano sembrerebbe avere accolto il ricorso di alcuni lavoratori con mansione di “rilevatori-prodotto” dell'azienda Consulmarketing (ora fallita e contumace nel giudizio), **FILCAMS CGIL** – in un **comunicato del 18 novembre** – ha sostenuto che il suddetto Tribunale avrebbe riconosciuto ai ricorrenti *il diritto a un trattamento commisurato al 3° livello del contratto nazionale del commercio e il differenziale economico e contributivo rispetto a quanto percepito in applicazione di quello che viene apostrofato come il “cosiddetto contratto ANASFiM”*.

Ferma restando la necessità di approfondire le motivazioni della sentenza e di verificare gli effettivi assetti contrattuali intercorsi tra i ricorrenti e Consulmarketing (riconducibilità al contratto sottoscritto da ANASFiM dei relativi rapporti di lavoro, eventuali modifiche o deroghe al contratto stesso applicati in sede aziendale, etc.), **fatichiamo a nascondere un certo stupore di fronte ad una correlazione arbitraria – se non addirittura pretestuosa – tra le indicazioni di una semplice sentenza di primo grado ed il Contratto nazionale di secondo livello del settore del Marketing operativo, vigente in Italia da ormai quasi un decennio.**

Non si deve, infatti, dimenticare che il “contratto ANASFiM” è stato siglato nel **dicembre 2012** da FISASCAT CISL e da UILTUCS UIL – anche se non da FILCAMS CGIL – come **contratto di secondo livello specifico per il settore del marketing operativo** e con le successive verifiche e integrazioni – nel quadro generale del **CCNL Terziario Distribuzione e Servizi** sottoscritto da CONFESERCENTI con FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTUCS UIL – esso **ha assunto valenza nazionale contribuendo alla trasformazione di decine di migliaia di rapporti prima qualificati come para-subordinati.**

Successivamente, nel 2016 il **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** ha riconosciuto al “contratto ANASFiM”, anche ai fini contributivi, **la qualifica di contratto di categoria comparativamente più rappresentativo** “quale, nel caso di specie, il CCNL Terziario Distribuzione e Servizi siglato da CONFESERCENTI con FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTUCS e integrato dalla contrattazione di secondo livello sottoscritto da ANASFiM con FISASCAT CISL e UILTUCS” (*Nota di chiarimento N. 10599 del 24 maggio 2016*) e nel 2018 l'**Ispettorato Nazionale del Lavoro** ha precisato che “laddove il datore di lavoro abbia applicato una disciplina dettata da un contratto collettivo che non è quello stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative [quale è il contratto di 2° livello promosso da ANASFiM], **gli effetti**

derogatori o di integrazione della disciplina normativa non possono trovare applicazione” e ciò potrà comportare **“anche la ‘trasformazione’ del rapporto di lavoro** in quella che (...) costituisce ‘la forma comune di rapporto di lavoro’, ossia **il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”** (*Circolare N. 3 del 25 gennaio 2018*).

A questo si aggiunga, infine, che **la piena regolarità ed efficacia del “contratto ANASFiM” è stata più volte riconosciuta anche in sede giudiziale**, tra l’altro proprio dallo stesso Tribunale di Milano con sentenza n.1863/2016, confermata dalla Corte di Appello milanese con sentenza n. 1461/2017 e passata in giudicato, e proprio con riferimento a rapporti di lavoro a suo tempo costituiti nell’ambito della Consulmarketing.

Appare, pertanto, evidente come **il contratto ANASFiM** – negoziato con le più rappresentative confederazioni sindacali di categoria – sia **riconosciuto in sede ministeriale come strumento di contrasto allo sfruttamento “dei lavoratori del commercio” e alle pratiche di “dumping contrattuale”** nei confronti delle aziende commerciali e dei servizi e **non possa, quindi, essere messo in discussione da interpretazioni unilaterali e giuridicamente insostenibili**.

Milano, 24 novembre 2020

Nicola Augello

Presidente ANASFiM

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'N. Augello', written in a cursive style.